

**Regolamento**  
**della legge sull'Università della Svizzera italiana,**  
**sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana**  
**e sugli istituti di ricerca**  
(del 18 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Generalità**

**Dipartimento competente**

**Art. 1** Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (di seguito legge) e del presente regolamento.

Capitolo secondo

**Università della Svizzera italiana (USI) e Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana (SUPSI)**

**Politica universitaria**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, cura gli interessi del Ticino come Cantone universitario negli organi nazionali ed intercantonali preposti alla politica universitaria e della ricerca scientifica o dinanzi ad essi. Esso sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.

<sup>2</sup>Il Consiglio dell'USI e il Consiglio della SUPSI curano, conformemente alla politica universitaria del Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere, delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.

<sup>3</sup>Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l'autonomia degli organi dell'USI e della SUPSI:

- a) gli aspetti di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre università o scuole universitarie professionali;
- b) gli aspetti che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il Cantone.

<sup>4</sup>Il direttore del Dipartimento e il presidente dell'USI rispettivamente della SUPSI rappresentano o concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità di coordinamento.

**Commissione permanente di  
coordinamento universitario**

**Art. 3** <sup>1</sup>La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia dei rispettivi organi decisionali.

<sup>2</sup>La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di segretario.

### Rettore USI<sup>1</sup>

**Art. 3a<sup>2</sup>** Il rettore dell'USI viene designato dal Consiglio di Stato nel Consiglio dell'USI tra i membri di nomina governativa.

### Capitolo terzo<sup>3</sup>

#### Affiliazione e associazione di enti terzi

#### Procedura di affiliazione<sup>4</sup>

**Art. 3b<sup>5</sup>** 1L'affiliazione di una facoltà, di un dipartimento o di un istituto a USI o SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell'USI o dal Consiglio della SUPSI. In tale procedura il consiglio tiene conto dei requisiti di cui agli art. 13 e 16 della legge.

2L'accordo di affiliazione per essere valido deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Stato se non comporta oneri finanziari o dal Gran Consiglio se comporta oneri finanziari per il Cantone.

3Facoltà, dipartimenti o istituti affiliati con l'approvazione del Gran Consiglio sono finanziati di regola attraverso i contratti di prestazioni della scuola affiliante, che devono essere in tal senso modificati. I contributi cantonali sono versati in modo integrale dall'ente affiliante all'ente affiliato secondo quanto specificato nell'accordo di affiliazione.

#### Procedura di associazione

**Art. 3c<sup>6</sup>** 1L'associazione di un istituto pubblico o privato all'USI o alla SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell'USI o dal Consiglio della SUPSI tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 16 della legge o di requisiti equivalenti.

2La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell'USI o dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.

3L'ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.

4Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all'ente associato attraverso un contratto di prestazioni specifico.

### Capitolo quarto

#### Protezione della denominazione<sup>7</sup>

#### Denominazioni tutelate

**Art. 4** Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti:

- a) università, universitario;
- b) accademia, accademico;
- c) ateneo;
- d) politecnico (sostantivo e aggettivo);
- e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini «*Hochschule*» oppure «*haute école*»);
- f) facoltà;
- g) ...<sup>8</sup>

#### Effetti dell'autorizzazione

**Art. 5** 1È vietato usare le denominazioni tutelate senza autorizzazione da parte delle scuole e degli istituti che sul territorio cantonale offrono in proprio, attraverso terzi o per conto di terzi ed in forma completa o parziale, corsi di livello terziario volti all'ottenimento di titoli universitari (bachelor, master, dottorato).

<sup>1</sup> Nota marginale modificata dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

<sup>3</sup> Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

<sup>4</sup> Nota marginale modificata dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

<sup>6</sup> Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.

<sup>7</sup> Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

<sup>8</sup> Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.

<sup>2</sup>L'utilizzo senza autorizzazione delle denominazioni tutelate è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti:

- a) nella definizione principale;
- b) nelle definizioni secondarie;
- c) nel testo che definisce lo scopo nell'iscrizione a Registro di commercio;
- d) negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.).

#### **Autorizzazione provvisoria**

**Art. 6** <sup>1</sup>L'autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l'autorità di accreditamento o l'ente da essa delegato stabilisce l'entrata in materia dichiarando superato l'esame preliminare.

<sup>2</sup>L'autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.

<sup>3</sup>L'autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.

<sup>4</sup>L'autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.

#### **Autorizzazione definitiva**

**Art. 7** <sup>1</sup>L'autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l'autorità di accreditamento ha concesso l'accREDITAMENTO istituzionale.

<sup>2</sup>L'autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell'accREDITAMENTO stesso.

#### **Titolarità e procedura**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell'istituto.

<sup>2</sup>Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti:

- a) in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia dell'autorità di accreditamento o dell'ente da essa delegato;
- b) in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell'autorità di accreditamento;
- c) gli statuti e i regolamenti;
- d) la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) all'inizio dell'ultimo semestre autunnale;
- e) il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).

#### **Obbligo di informare**

**Art. 9** I titolari di un'autorizzazione provvisoria o definitiva sono responsabili della comunicazione tempestiva di tutte le modifiche del loro status alla DCSU.

#### **Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

**Art. 10** In caso di violazione delle prescrizioni dell'art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può:

- a) ammonire l'ente che incorre nella scorrettezza o nell'abuso;
- b) sospendere l'autorizzazione;
- c) revocare l'autorizzazione.

#### **Elenco delle scuole e degli istituti**

**Art. 11** <sup>1</sup>L'elenco aggiornato delle scuole e degli istituti accreditati o in via di accreditamento è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione cantonale.

<sup>2</sup>L'elenco menziona:

- a) la denominazione e la sede;
- b) lo status dell'autorizzazione;
- c) lo status di accreditamento istituzionale.

### Vigilanza

**Art. 12** Il Dipartimento vigila affinché siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione delle denominazioni. In particolare esso:

- a) vigila sulla conformità dell'utilizzo delle denominazioni tutelate da parte di enti presenti sul territorio cantonale;
- b) verifica la conformità delle informazioni fornite agli studenti sul valore dell'autorizzazione e sullo status di accreditamento;
- c) chiede alle scuole o agli istituti l'immediata rettifica delle informazioni non chiare, errate o ingannevoli fornite a terzi;
- d) segnala all'autorità penale i casi di cui all'art. 14 cpv. 10 della legge.

### Capitolo quinto Istituti di ricerca<sup>9</sup>

#### Modalità per i contributi

**Art. 13** <sup>1</sup>I contributi di cui all'art. 16 cpv. 3 della legge possono essere erogati:

- a) come partecipazione al capitale di dotazione o per sostenere particolari fasi di sviluppo;
- b) per il tramite di un contratto di prestazioni, di regola per istituzioni consolidate con le quali è possibile definire un contributo di gestione annuo;
- c) come capitale di avvio per un progetto di polo di competenza definito dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>I contributi di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono riservati agli istituti che adempiono ai requisiti dell'art. 16 cpv. 2 della legge e che non ricevono altri finanziamenti cantonali. La verifica compete alla DCSU.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva che ha il compito di esprimere un preavviso sull'attribuzione dei fondi destinati alla ricerca. La Commissione è composta di 3 membri di alto profilo accademico e può avvalersi di esperti esterni. La DCSU ne assume il segretario.

#### Sviluppo della ricerca e di poli scientifici di competenze

**Art. 14** Per finanziare i contributi previsti all'art. 13 cpv. 1 lett. a) e c) il Cantone può avvalersi di un credito quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica.

#### Valorizzazione dei risultati della ricerca

**Art. 15** La valorizzazione dei risultati della ricerca deve essere prevista espressamente dallo statuto dell'Istituto che richiede i contributi cantonali.

### Capitolo sesto Contenzioso<sup>10</sup>

#### Autorità di ricorso

**Art. 16** Oltre a quanto previsto dagli art. 11a e 14 della legge, contro tutte le decisioni emanate in ultima istanza dagli organi o dalle autorità dell'USI o della SUPSI nonché dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del regolamento, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### Capitolo settimo Contributi cantonali ai cantoni universitari<sup>11</sup>

#### Pagamento dei contributi

**Art. 16a**<sup>12</sup> I pagamenti ai Cantoni universitari dei contributi del Cantone Ticino previsti dall'Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 e dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 4 giugno 1998, nonché quelli agli organi intercantionali previsti dall'Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013 e dalla Convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario del 12 novembre 2014 avvengono su autorizzazione dell'Area degli studi universitari della DCSU.

<sup>9</sup> Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

<sup>10</sup> Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

<sup>11</sup> Titolo modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80; precedente modifica: BU 2016, 340.

<sup>12</sup> Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80.

Capitolo ottavo<sup>13</sup>  
**Norme finali**

**Abrogazione**

**Art. 17** Il regolamento della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 13 marzo 2007 è abrogato.

**Entrata in vigore**

**Art. 18** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>14</sup>

---

Publicato nel BU **2014**, 109.

---

<sup>13</sup> Capitolo introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80.

<sup>14</sup> Entrata in vigore: 21 febbraio 2014 - BU 2014, 109.